

## Capitolo Primo

# Le startup innovative ex L. n. 221/2012

SOMMARIO: 1.1. Il problema dell'andamento *post-entry* delle startup innovative: un inquadramento teorico. – 1.2. I contenuti della L. n. 221/2012. – 1.2.1. La sezione IX della L. n. 221/2012: misure per la nascita e lo sviluppo di startup innovative. – 1.3. L'obiettivo del volume.

### 1.1. Il problema dell'andamento *post-entry* delle startup innovative: un inquadramento teorico

Nel corso degli anni, l'idea secondo cui le nuove imprese<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Riuscire ad identificare una nuova impresa non è un compito agevole. Molteplici, infatti, sono state le definizioni e i *framework* teorici proposti nel corso del tempo per identificarle e studiarle (Gartner, 1985, 1988, 1990, 2001; Katz e Gartner, 1988; Gartner e Gatewood, 1992; Giunta, 1993; Buttà, 1995; Larson e Starr, 1993; Woo *et al.*, 1994; Cooper, 1995; Ucbasaran *et al.*, 2001; Sorrentino, 2003, 2006; Carlsson *et al.*, 2013; Decker *et al.*, 2014).

In particolare, secondo Sorrentino (2003), tra i tanti parametri proposti è opportuno fare riferimento solo alla novità e alla valenza imprenditoriale delle nuove imprese. Per novità si intende qualcosa che viene fatto per la prima volta. In altre parole, la novità dell'iniziativa imprenditoriale deve essere oggettiva e, quindi, facilmente riconoscibile come tale. La valenza imprenditoriale, invece, riguarda l'indipendenza di comando e di mercato dell'iniziativa. Questa indipendenza deve essere sostanziale. Secondo lo studioso, solo le nuove imprese che riportano questi due parametri possono essere effettivamente definite tali.

possono generare una ricaduta favorevole sullo sviluppo del territorio in cui sono ubicate, sia in termini di creazione di ricchezza che di nuova occupazione (Utterback *et al.*, 1988; Acs e Audretsch, 1990; Audretsch, 2002, 2004; Baumol, 2002a; Acs, 2004; Heirman e Clarysse, 2004), ha avuto un duplice impatto, positivo e negativo, sull'andamento degli studi manageriali.

L'impatto positivo consiste sicuramente nell'aver indirizzato l'attenzione di molti studiosi verso le nuove imprese, o startup, e nell'aver imposto lo studio dell'imprenditorialità a livello mondiale. Questo tema – soprattutto in passato – è stato erroneamente considerato di minore importanza rispetto agli studi manageriali. Si riteneva infatti che esso fosse un *de cuius* degli studi manageriali, difficile da inquadrare (sia a livello teorico che a livello empirico, applicativo) per via di concetti, definizioni e teorie ancora da sviluppare<sup>2</sup>. Ad oggi, invece, grazie anche ai contributi suddetti, lo studio dell'imprenditorialità ha assunto una propria autonomia e indipendenza<sup>3</sup>.

L'impatto negativo, invece, è quello di aver convogliato l'attenzione degli studiosi solo sul tema della creazione di nuove imprese. In virtù di ciò, l'interesse si è concentrato sul fine dell'agire imprenditoriale, le caratteristiche dei soggetti coinvolti, le condizioni ambientali, di contesto, oppure il network creato e gestito dall'imprenditore<sup>4</sup>.

Solo con il passare del tempo gli studiosi di imprenditorialità hanno iniziato a prendere consapevolezza del fatto che le nuove

---

<sup>2</sup> In realtà, in riferimento agli studi di imprenditorialità, è emersa spesso l'idea che gli avanzamenti conseguiti non siano stati così rilevanti e che per molto tempo gli studi imprenditoriali siano rimasti a livello embrionale (Bygrave, 1989a; Low, 2001).

<sup>3</sup> Questa esigenza era già stata sentita e manifestata in passato (Bygrave, 1989a; 1989b).

<sup>4</sup> A tal proposito si rimanda al contributo di Matricano (2015) in cui questi quattro ambiti di ricerca sono stati prima indagati singolarmente e poi in maniera congiunta, secondo un approccio multidimensionale.

imprese – al pari delle grandi imprese – possono raggiungere risultati diversi. Non è stato più sufficiente, quindi, approfondire solo i fattori che influenzano o determinano la creazione di nuove imprese *ex ante*. Si è reso necessario, pertanto, iniziare a studiare le cause che possono portare le startup a raggiungere risultati positivi (in realtà solo una minima parte di esse ci riesce) o negativi (gran parte delle startup fallisce nei primi anni di vita)<sup>5</sup>. È cresciuta, quindi, pian piano la consapevolezza che è opportuno studiare l'andamento *post-entry* delle startup, ossia i risultati raggiunti o raggiungibili dalle nuove imprese (Sorrentino, 2003; Aghion *et al.*, 2007; Hashi e Krasniqi, 2011; Decker *et al.*, 2014, 2016). Un tema, questo, che per anni è stato escluso dagli studi di imprenditorialità ed è rimasto oggetto di indagine – quasi esclusivo – nell'ambito degli studi di demografia industriale<sup>6</sup>.

In realtà, è bene precisare che lo studio dell'andamento *post-entry* si sta affermando soprattutto in riferimento ad una determinata tipologia di nuove imprese, vale a dire le startup innovative (Parente, 2004; Aghion *et al.*, 2007; Decker *et al.*, 2016). Queste, infatti, essendo basate sullo sfruttamento di innovazioni<sup>7</sup>, sono più orientate alla crescita e alla creazione di ricchezza

---

<sup>5</sup> Questo dualismo è noto in letteratura con l'espressione *up-or-out*. Tra i diversi studiosi che si sono concentrati sul dualismo *up-or-out* è opportuno citare: Quader (2007); Haltiwanger *et al.* (2013); Decker *et al.* (2014).

<sup>6</sup> Gli studi di demografia industriale sono quelli che ricostruiscono l'andamento dei settori industriali analizzando esclusivamente i tassi di natalità e di mortalità delle imprese (Biggiero, 1995; Sorrentino, 2003).

<sup>7</sup> Quando si affronta il tema delle startup innovative, è opportuno ricordare sempre che anche la Commissione Europea ne ha riconosciuto l'importanza andando a definire le *Young Innovative Companies* – YIC. Queste imprese, per essere riconosciute tali, devono rispettare cinque parametri: essere state create da meno di otto anni; essere una piccola/media impresa in base a quanto stabilito sui parametri della General Tax Code; essere indipendente dal punto di vista finanziario; svolgere un'attività che sia davvero innovativa; spendere almeno il 15% in attività di R&S.

e di nuova occupazione sicché il mancato raggiungimento di questi risultati sembra essere un argomento di indagine più rilevante.

Già diversi contributi hanno provato a definire i confini di questo ambito di ricerca. In primo luogo, Decker *et al.* (2016) hanno classificato le nuove imprese in base alla loro propensione all'innovazione (distinguendo tra “*high-types*”, quelle più innovative, e “*low-types*”, quelle meno innovative) e gli imprenditori in base al loro obiettivo (distinguendo così tra “*subsistence*”, ossia gli imprenditori che ambiscono all'ottenimento di un guadagno, e “*transformational*”, ossia gli imprenditori che hanno l'obiettivo di introdurre sul mercato innovazioni di prodotto e/o di processo). Utilizzando le classificazioni proposte, gli studiosi sperano di indirizzare l'interesse di altri ricercatori verso le imprese “*high-types*” e verso gli imprenditori “*transformational*”.

Sicuramente, sono poi utili quei contributi che hanno provato a limitare le variabili da considerare quando si analizza l'andamento *post-entry* delle startup innovative. Aghion *et al.* (2007), ad esempio, suggeriscono di concentrare l'attenzione sui costi di adeguamento (dovuti alle attività di R&S o alle strategie delle grandi imprese), sui costi amministrativi legati alla creazione di una nuova impresa, sulla regolamentazione del mercato del lavoro e sull'accesso al credito. Decker *et al.* (2016), operando una sistematizzazione delle letterature, hanno individuato tre gruppi di variabili che sono riconducibili a:

- l'imprenditore (orientato o meno alla crescita) e le sue capacità innovative (flessibilità e capacità di adattamento);
- le caratteristiche dell'impresa (dimensione, età, capitale umano e capacità di networking);
- fattori esterni (legati all'andamento del mercato, alle possibilità di finanziamento e agli aspetti istituzionali).

Proprio quest'ultimo punto, come argomentato da Decker *et*

al. (2016, p. 463), apre un altro filone di indagine che riguarda il ruolo delle *institutions* (ossia di qualsiasi istituzione o ente generalmente inteso) e, in particolare, dei *policy makers*. Questi, infatti, ricoprono un ruolo di primo piano nel cercare di attenuare l'impatto negativo che i fattori esterni potrebbero generare e nel provare a sostenere le startup, migliorando il loro andamento *post-entry*.

## 1.2. I contenuti della L. n. 221/2012

L'interesse che la Commissione Europea ha manifestato verso le startup innovative, rinominate *Young Innovative Companies* – YIC (Minniti, 2008; Veugelers, 2008; Schneider e Veugelers, 2010; Czarnitzki e Delanote, 2012; Pellegrino *et al.* 2012; Audretsch *et al.*, 2014; Mas-Tur e Soriano, 2014; Mas-Tur e Moya, 2015; Santarelli e Tran, 2016), ha spinto i Governi di diversi Paesi a intervenire per supportare la creazione e la crescita di queste imprese<sup>8</sup>.

In riferimento all'Italia, il Governo ha deciso di intervenire per supportare la creazione e la crescita delle startup innovative

---

<sup>8</sup> Citare tutti i casi in cui i Governi dei diversi Paesi europei sono intervenuti per disciplinare le *young innovative companies* sembra essere un obiettivo alquanto difficile da perseguire. Per questo motivo, si è deciso di riportare qui solo i casi in cui i Governi sono intervenuti richiamando, in maniera più evidente, il concetto di nuove imprese innovative proposto dalla Commissione Europea. In primo luogo, è opportuno ricordare quanto è stato fatto dal Governo francese che ha disciplinato le *Jeunes Entreprises Innovantes* – JEI (Depret e Hamdouch, 2004; Savignac, 2007). Anche il Belgio ha disciplinato le *young innovative companies* stabilendo delle importanti misure di sostegno alla loro operatività (Czarnitzki e Delanote, 2012). Infine, è opportuno richiamare il caso della Germania che, nonostante la notevole presenza di grandi imprese su tutto il territorio nazionale, ha deciso di rafforzare la propria economia puntando anche sulle *young innovative companies* offrendo numerose infrastrutture e opportunità di finanziamento a questo tipo di imprese (Schäfer *et al.*, 2004).

attraverso l’emanazione del *Decreto Crescita 2.0* (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*” e convertito dal Parlamento con L. 18 dicembre 2012, n. 221.

Il *Decreto*, come è noto, nasce dai suggerimenti di un gruppo di esperti nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico e operativi dal mese di aprile 2012. Nel rapporto intitolato “*Restart, Italia!*” (divulgato il 13 settembre 2012), questi esperti hanno evidenziato gli aspetti più importanti su cui il Governo italiano doveva far leva per promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione, soprattutto quella giovanile. Gli aspetti più importanti che sono emersi dal rapporto “*Restart, Italia!*” sono stati incorporati nella L. n. 221/2012 che, infatti, prevede numerosi interventi (in diversi ambiti) con l’obiettivo di favorire il rilancio dell’economia italiana. La legge è articolata in dieci sezioni che, in dettaglio, riguardano:

- Sezione I “Agenda e identità digitale” (artt. 1-5);
- Sezione II “Amministrazione digitale e dati di tipo aperto” (artt. 6-9);
- Sezione III “Agenda digitale per l’istruzione e la cultura digitale” (artt. 10-11);
- Sezione IV “Sanità digitale” (artt. 12-13 *bis*);
- Sezione V “Azzeramento del divario digitale e moneta elettronica” (artt. 13 *ter*-15);
- Sezione VI “Giustizia digitale” (artt. 16-18);
- Sezione VII “Ricerca, innovazione e comunità intelligenti” (artt. 19-20 *ter*);
- Sezione VIII “Assicurazioni, mutualità e mercato finanziario” (artt. 21-24 *ter*);
- Sezione IX “Misure per la nascita e lo sviluppo di startup innovative” (artt. 25-32);
- Sezione X “Ulteriori misure per la crescita del paese” (artt. 33-39).

Dalla Sezione I alla Sezione VIII, la legge si sofferma sul processo di digitalizzazione del Paese. In particolare, nella Sezione I, il Governo pone l'attenzione sull'agenda digitale e sul suo processo di attuazione, e sull'identità digitale attraverso la proposta di una nuova carta di identità elettronica. Nella Sezione II, invece, si presentano alcuni cambiamenti che riguardano la Pubblica Amministrazione e in particolare, l'utilizzo dei dati in suo possesso che, se non espresso diversamente, sono rilasciati sotto licenza aperta. Nella Sezione III, si descrivono le novità che riguardano il fascicolo elettronico dello studente, i libri di testo digitali e le attività di e-learning. Nella sezione IV, invece, si presentano le novità che riguardano il fascicolo sanitario elettronico, la ricetta digitale e le cartelle cliniche in formato digitale. Attraverso la Sezione V, invece, si cerca di rilanciare i pagamenti elettronici, richiamando tutte le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici, i commercianti e le imprese ad accettare i pagamenti elettronici, compresi quelli effettuati con carte di debito. Infine, nella Sezione VI, si introducono novità digitali circa le comunicazioni delle cancellerie e le procedure fallimentari.

Nelle Sezioni successive, invece, il Governo prevede interventi utili a favorire le attività di R&S in linea con il programma europeo Horizon 2020 e la creazione di comunità intelligenti (Sezione VII) e a contrastare le frodi nel settore assicurativo e a liberalizzare questo stesso settore (Sezione VIII). Prevede poi la definizione di startup innovative e di incubatori certificati (Sezione IX) e una serie di altre misure utili a rilanciare l'economia del Paese (Sezione X).

Come si può facilmente comprendere, le dieci sezioni sopra riportate spaziano tra ambiti molto diversi tra loro, che vanno dall'istruzione e la cultura digitale alla sanità digitale, dalla moneta elettronica alle comunità intelligenti.

La sezione che ha suscitato maggiormente attenzione è quella dedicata alle *“misure per la nascita e lo sviluppo di startup innovative”* (Sezione IX). A parere di molti, la motivazione alla

base del grande interesse suscitato dalla Sezione IX sta nel fatto che, per la prima volta, il Governo italiano definisce e regola le startup innovative.

### **1.2.1. La Sezione IX della L. n. 221/2012: misure per la nascita e lo sviluppo di startup innovative**

La Sezione IX (artt. 25-32) della L. n. 221 del 18 dicembre 2012, definisce e regola le startup innovative. Nel box 1 è riportato il testo integrale dell'art. 25, così come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (fonte [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)).

#### BOX 1

#### Sezione IX MISURE PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DI IMPRESE STARTUP INNOVATIVE

#### Art. 25.

Startup innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità

1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese startup innovative, come definite al successivo comma 2 e coerentemente con quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012, pubblicato in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti formulati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Le disposizioni della presente sezione intendono contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero.

2. Ai fini del presente decreto, l'impresa startup innovativa, di seguito «startup innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una *Societas Europaea*, residente in Italia ai sensi dell'ar-



articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

- a) i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci;
- b) e' costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
- c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- d) a partire dal secondo anno di attività della startup innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della startup innovativa;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;

3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

3. Le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate startup innovative ai fini del presente decreto se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la startup innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.

4. Ai fini del presente decreto, sono startup a vocazione sociale le startup innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

5. Ai fini del presente decreto, l'incubatore di startup innovative certificato, di seguito: "incubatore certificato" è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:

- a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere startup innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
- b) dispone di attrezzature adeguate all'attività delle startup innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
- c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
- d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a startup innovative;

e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a startup innovative, la cui sussistenza è valutata ai sensi del comma 7.

6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 5 è autocertificato dall'incubatore di startup innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di "entrata in vigore della legge di conversione" del presente decreto.

7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5 è autocertificato dall'incubatore di startup innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al registro delle imprese, sulla base di valori minimi individuati con il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori:

- a) numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di startup innovative ricevute e valutate nel corso dell'anno;
- b) numero di startup innovative avviate e ospitate nell'anno;
- c) numero di startup innovative uscite nell'anno;
- d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato;
- e) percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto all'anno, precedente;
- f) tasso di crescita media del valore della produzione delle startup innovative incubate;
- g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni, raccolti a favore delle startup innovative incubate;
- h) numero di brevetti registrati dalle startup innovative incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza.

8. Per le startup innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la startup innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.

9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della startup innova-

tiva e dell'incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

10. La sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per la startup innovativa: all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori; per gli incubatori certificati: all'anagrafica, all'attività svolta, al bilancio, così come ai requisiti previsti al comma 5.

11. Le informazioni di cui al comma 12, per la startup innovativa, e 13, per l'incubatore certificato, sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e pubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese startup innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla *home page* del proprio sito Internet.

12. La startup innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:

- a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- c) oggetto sociale;
- d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
- e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;
- f) elenco delle società partecipate;
- g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella startup innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
- h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
- l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

13. L'incubatore certificato è automaticamente iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni recanti i valori degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7, conseguiti dall'incubatore certificato alla data di iscrizione:

- a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- c) oggetto sociale;
- d) breve descrizione dell'attività svolta;
- e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività;
- f) indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili;
- g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;
- h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a startup innovative.

14. Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui al comma 10.

15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della startup innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la startup innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247. 17. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono alle attività di cui al presente articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

*Fonte:* [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).

Al comma 2 dell'art. 25 della L. 18 dicembre 2012, n. 221 è possibile rinvenire – per la prima volta nel corpo normativo italiano – una prima definizione di startup innovativa, vale a dire una nuova impresa – o comunque di recente costituzione – con un alto valore tecnologico. Alla lettera f del comma 2, infatti, il legislatore precisa che solo lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico possono costituirne l'oggetto sociale (esclusivo o prevalente).

Il legislatore, sempre al comma 2, dalla lettera a alla lettera e, elenca i requisiti utili a identificare una startup innovativa. Essa deve essere costituita da soci (persone fisiche) che detengono la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci sia al momento della costituzione che per i successivi due anni. Se già costituita, la startup innovativa non può svolgere la sua attività da più di quarantotto mesi. La sede principale degli affari e degli interessi dell'impresa deve essere in Italia. Dal punto di vista economico-contabile, il totale del valore della produzione annua non può essere superiore a 5 milioni di euro a partire dal secondo anno di attività e non si possono distribuire (o aver distribuito, in caso di impresa già esistente) utili conseguiti. Infine (comma 2, lettera g), la startup innovativa non può derivare né da fusione o scissione d'azienda né da cessione di azienda o di ramo di azienda.

Dalla lettura dei parametri sopra riportati, risulta chiaro come il legislatore cerchi di limitare l'applicabilità della definizione di startup innovativa. Due aspetti è importante sottolineare. In primo luogo, non c'è nessun riferimento all'età o al sesso dell'imprenditore (spesso, quando si propongono misure a sostegno dell'imprenditorialità, si identifica un target preciso<sup>9</sup>) o all'area

---

<sup>9</sup> A tal proposito è opportuno ricordare la L. n. 215/1992 che prevedeva "Azioni positive per l'imprenditoria femminile" oppure la L. n. 95/1995 che prevedeva misure e strumenti a favore dell'imprenditoria giovanile.

geografica in cui la startup innovativa dovrebbe operare<sup>10</sup>. Questo silenzio, che in realtà potrebbe anche non essere tale (manca in tal senso un'interpretazione giurisprudenziale *ad hoc*), viene in qualche modo sopperito dalla richiesta di requisiti aggiuntivi (è questo il secondo aspetto che si vuole sottolineare). I tre parametri che sottolineano il carattere innovativo che le startup devono avere (lettera h del comma 2 dell'art. 25), di cui la startup innovativa deve soddisfare almeno uno, sono: una determinata percentuale di investimenti in attività di R&S, un certo numero di addetti alla ricerca e il possesso di un brevetto.

In particolare, per quanto riguarda la percentuale di investimenti in attività di R&S, il comma 2 dell'art. 25 L. 18 dicembre 2012, n. 221, stabilisce che *“le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa”*. Nella parte seguente, poi, si specifica che le tra le spese di R&S si possono considerare solo alcune categorie di spese, ossia spese di sperimentazione, prototipazione, sviluppo del business plan, spese per servizi di incubazione, per personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

In riferimento al numero di addetti alla ricerca, il suddetto comma prevede che il numero di dipendenti o collaboratori coinvolti nelle attività di ricerca (dottorandi, dottorati, ricercatori presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero) deve essere in percentuale uguale o superiore ad un terzo della forza lavoro complessiva.

In ultimo, in riferimento al possesso di un brevetto, il comma 2 dell'art. 25 L. 18 dicembre 2012, n. 221 specifica che la star-

---

<sup>10</sup>La L. n. 44/1986 prevedeva invece misure e strumenti utili a sostenere l'imprenditorialità in zone particolarmente svantaggiate, note come “zone Obiettivo 1 e 2”.

tup innovativa deve essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto legato all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Il legislatore, chiedendo alle startup innovative di soddisfare almeno uno di questi tre parametri, sottolinea la loro vocazione all'innovazione e, si spera, allo sviluppo economico e sociale del contesto italiano.

### **1.3. L'obiettivo del volume**

I tre parametri (gli investimenti in attività di R&S, le risorse umane e il possesso di un brevetto) scelti dal legislatore e inseriti al comma 2 dell'art. 25 della L. 18 dicembre 2012, n. 221 sono al centro di questa ricerca che si propone di definirli in modo appropriato, ricostruire la loro rilevanza e valutarne l'impatto.

Prima di procedere, è opportuno sottolineare che la scelta dei tre parametri dal parte del legislatore non è oggetto di analisi nel presente volume. Tuttavia, è bene rilevare che proprio questi tre parametri non sono sempre considerati come aspetti tipici delle startup innovative. Per questo motivo, nei tre capitoli che seguono, si parte con l'inquadramento teorico di ciascun parametro al fine di provare a ricostruire la loro rilevanza nel campo degli studi manageriali. In ciascuno dei tre seguenti capitoli, infatti, si procede confrontando le grandi imprese (a cui questi tre parametri vengono spesso riferiti e associati) e le imprese imprenditoriali, una categoria che comprende sia le startup innovative che le piccole e medie imprese innovative (la scelta di far confluire i due tipi di impresa nella categoria imprese innovative è dovuta al fatto che spesso gli studiosi le considerano congiuntamente per via delle numerose analogie che intercorrono tra loro).

Il confronto è utile a comprendere se ognuno dei tre parametri può rappresentare un punto di forza o un punto di debolezza per le imprese imprenditoriali e, in particolare, per le startup innovative. L'analisi teorica e le riflessioni presentate alla fine di



ogni capitolo servono da premessa alla lettura e all'analisi dei dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico che aiuta a comprendere – in maniera obiettiva – se davvero questi parametri contribuiscono al raggiungimento di risultati positivi, sia in termini di creazione di valore che di nuova occupazione, da parte delle startup innovative italiane.